

TI_GERICHTE 11.1998.67 vom 13. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.67

FR: TI_GERICHTE 11.1998.67 du 13 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.67 del 13 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto l'errore invocato dal marito non compatibile con le regole della buona fede e inadoneo perciò a invalidare la convenzione sottoscritta il 22 dicembre 1995. Nondimeno, egli ha ridotto in via equitativa il contributo mensile per la moglie da fr. 2800.– a fr. 1921.– (fr. 1829.40 dal 1° gennaio 1998), in modo da evitare che il marito fosse costretto "a vivere in una situazione economica rasentante l'indigenza e per garantire a entrambi i coniugi un tenore di vita confacente, equivalente a quello goduto precedentemente la sospensione domestica" (sentenza, consid. 5). L'appellante insorge contro tale riduzione, sostenendo che il Pretore si è sospinto oltre un giudizio di mera legalità e ha leso la libertà contrattuale delle parti. Essa non contesta che il contributo alimentare previsto dalla convenzione per sé medesima sia superiore a quanto le spetterebbe per legge, ma fa valere di avere accettato in contropartita un contributo insufficiente per il figlio e una limitazione a fr. 15 000.– della liquidazione del regime dei beni dopo 23 anni di matrimonio, di avere rinunciato a prevalersi delle colpe del marito e a pretendere che si computasse un valore locativo per l'appartamento situato al piano terreno della casa del marito, come pure di avere accettato di abbandonare l'abitazione coniugale e di avere lasciato al marito la vettura più costosa. Di ciò il Pretore non avrebbe tenuto debito conto.

E. 3

Il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Böhler/Spühler , op. cit., nota 84 ad art. 151 CC con rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., n. 795 pag. 158). Di conseguenza, secondo il diritto ticinese, il giudice può rifiutare l'omologazione di una convenzione sottoscritta da entrambi i coniugi solo per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o incompletezza (Rep. 1995 pag. 217; 1994 pag. 375; Lüchinger/Geiser , op. cit., n. 20 ad art. 158 CC; Hinderling/Steck , op. cit., pag. 516 seg. ; Böhler/Spühler , op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC). Ciò non toglie che il criterio per il calcolo dei contributi alimentari a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC, validi anche in caso di separazione, è disciplinato dal diritto federale. Occorre dunque fondarsi sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). In concreto gli accertamenti del Pretore danno il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

reddito del marito	fr. 6067.—	reddito della moglie	fr. 2026.70	fr. 8093.70
minimo del marito		fr. 2943.10	fabbisogno minimo della moglie	fr. 3444.55
			fabbisogno in denaro di	

_____	fr. 700.— fr. 7087.65 mensili
eccedenza	fr. 1006.— mensili metà
eccedenza	fr. 503.— mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 2943.10 + fr. 503.— =	fr. 3446.10 mensili
Contributo per il figlio _____: fr. 700.— mensili	Contributo per la moglie: fr.
3444.55 + fr. 503.— ./ fr. 2026.70 =	fr. 1920.85 mensili. Ciò posto, non

bisogna dimenticare che al coniuge debitore della rendita deve essere garantito almeno il fabbisogno minimo, mentre l'eventuale ammanco rimane a carico del coniuge privo di reddito e con un reddito insufficiente a coprire il fabbisogno (DTF 123 III 4 consid. 3b, 121 I 97, 121 III 303 consid. 5b). Qualora dovesse versare i contributi alimentari previsti dalla convenzione (fr. 2800.— per la moglie e fr. 700.— per il figlio), nel caso in esame il marito sarebbe ridotto a vivere con un importo di fr. 2567.— mensili, nettamente inferiore al proprio fabbisogno minimo (di fr. 2943.10 mensili), il che offenderebbe manifestamente il diritto federale. In simili circostanze a ragione il Pretore ha rifiutato di omologare il contributo alimentare per la moglie previsto nella convenzione.

E. 4

L'appellante contesta invero il reddito del marito e i fabbisogni stabiliti dal Pretore, ma a prescindere dal fatto che le cifre prospettate non sono nemmeno rese verosimili, il calcolo proposto non è conforme al diritto federale. Il fabbisogno in denaro e gli oneri del figlio, in particolare, non rientrano nel fabbisogno del genitore affidatario, mentre la pigione della moglie lede il precetto della parità di trattamento, alla quale i coniugi hanno diritto in costanza di matrimonio, né il minimo vitale del diritto esecutivo di un coniuge convivente è la metà di quello per coniugati. Anche su tali punti l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

E. 5

La sentenza del Pretore denota invece un altro difetto. Il primo giudice ha ritenuto esiguo, in effetti, il contributo alimentare per il figlio (fr. 700.— mensili) previsto nella convenzione, ma non ha indagato a quanto ammonterebbe un contributo adeguato "mancando in assoluto ogni dato utile a una seria valutazione economica del caso". A suo avviso non sussisterebbe "preoccupazione di verifica (...) in quando osservando l'impegno e l'interesse dimostrati dalla signora _____ e dal suo legale per definire il contributo per sé stessa, appare difficile credere che quest'ultima sia capace di lesinare sull'importo pertocante a suo figlio" (sentenza, consid.6). Tale conclusione non può lontanamente essere condivisa. In materia di filiazione il giudice è tenuto d'ufficio a un esame di adeguatezza, in virtù del principio inquisitorio illimitato del diritto federale (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; I CCA, Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 253 ad art. 145 CC). Ora, le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevede per un ragazzo oltre il 17° anno d'età un fabbisogno complessivo di fr. 1460.— mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tale valore si rapporta a fasce di reddito attorno ai fr. 7000.— mensili (si veda la pag. 11 dell'edizione 1988, adattata al rincaro) e nella fattispecie, visto il reddito delle parti (fr. 8'093.70), potrebbe anche essere superiore. Omologare in siffatte condizioni un contributo alimentare di fr. 700.— mensili appare manifestamente inadeguato, né è ammissibile compensare un maggiore contributo in favore del coniuge con uno insufficiente per il figlio, già per il fatto che i beneficiari sono diversi.

E. 6

Ne segue, nelle circostanze descritte, che il Pretore non avrebbe dovuto omologare nemmeno il contributo alimentare per il figlio. D'altro lato l'appellante ha ragione quando afferma che, modificandosi i contributi alimentari, si rimetteva in discussione l'intera convenzione. Già davanti al Pretore essa aveva fatto valere in effetti che il contributo per sé era stato fissato tenendo conto di sue rinunce e concessioni, in particolare per quanto riguardava la liquidazione del regime dei beni (v. anche la deposizione dell'avv. _____, act. XX). Constatata l'inadeguatezza della convenzione, il Pretore doveva quindi rifiutarne l'approvazione, continuare la causa e statuire egli medesimo sulle conseguenze accessorie della separazione (Lüchinger/Geiser , op. cit., n. 22 ad art. 158 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 159 n. 803). Nelle circostanze descritte non rimane quindi che accogliere parzialmente l'appello, annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore affinché istruisca la causa e si pronunci sugli effetti accessori della separazione nel loro insieme. La Camera civile di appello non può infatti statuire essa medesima al riguardo, da un lato per la totale insufficienza istruttoria (nessun elemento istruttorio permetterebbe di fissare i contributi), dall'altro perché altrimenti giudicherebbe come autorità di primo grado, sottraendo alle parti la possibilità di adire un'autorità di ricorso – l'unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto.

E. 7

L'appellante postula altresì l'aumento dei contributi provvisori per sé e il figlio a complessivi fr. 3500.–, come il marito aveva accettato nella nota convenzione sugli effetti accessori della separazione. Se non che, la fissazione di contributi alimentari pendente causa è una misura provvisoria a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC. La procedura è pertanto quella sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Il termine d'impugnazione non è inoltre sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384 bis CPC). In concreto il primo giudice ha statuito sulla questione insieme con il merito. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che tale modo di procedere è fuorviante e lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nella procedura sommaria sono soltanto di dieci e non di venti giorni (I CCA, sentenza del 16 novembre 1999 nella causa R. contro R. consid.

E. 12

con riferimenti). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare, né sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisoria per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprendente anche il merito (I CCA, sentenza del 27 ottobre 1997 nella causa A. contro A., consid. 7). In concreto la sentenza del Pretore è pervenuta alla moglie il 18 marzo 1998 (appello, pag. 2 in alto). Introdotto il 6 aprile 1998, l'appello si rivela dunque tardivo e come tale irricevibile. 8. Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce parzialmente vittorioso sulla validità della convenzione, ma soccombe sulla modifica dell'assetto cautelare. Si giustifica pertanto che sopporti i tre quarti dei costi e che rifonda alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e la causa è rinviata al primo giudice perché continui la causa e statuisca nel senso dei considerandi. Per il resto la sentenza impugnata è

confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima e per un quarto a carico di _____. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.